



Al Prefetto della Provincia di Palermo

ACCERTATO che in atto il contingente di disponibilità dell'Albo regionale Sicilia, per la fascia C è positivo;

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n.465; il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; la Legge 30 luglio 2010, n. 122; l'art. 10 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213; il Decreto Interministeriale del 23 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 13.12.2012;

VISTO il CCNL 16/05/2001 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il decreto del Presidente dell'Unità di Missione, prot. 25402 del 17.05.2011;

DISPONE

Di assegnare al Comune di Villafranca Sicula (AG) ente di classe 4[^], quale Segretario titolare, la Dott.ssa Valeria Ingoglia, nata a Sciacca il 12 dicembre 1989, iscritta alla Fascia "C" dell'Albo dei Segretari e Comunali e Provinciali, nella Sezione Regionale Piemonte, al quale il Comune dovrà, nella sussistenza dei relativi presupposti e con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, erogare il trattamento economico previsto dal CCNL dei segretari Comunali, fermo restando quant'altro previsto dalla vigente normativa;

Il Sindaco del Comune di Villafranca Sicula (AG), dovrà adottare il provvedimento di nomina che notificherà al Segretario assegnato, perché ne abbia conoscenza al fine dell'accettazione; trasmettere a questo Ufficio l'atto di nomina già notificato e il successivo atto di accettazione per gli adempimenti consequenziali; trasmettere la successiva la nota, a sua firma, attestante la data di assunzione in servizio, data questa da cui decorrerà la titolarità del segretario individuato presso il comune di Villafranca Sicula.

La Dott.ssa Valeria Ingoglia sarà convocata, con apposita comunicazione anteriormente alla effettiva assunzione in servizio, per la prevista sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Ai sensi dell'art. 102 c. 3 del CCNL del 17/12/2020, la mancata accettazione della sede da parte del segretario o la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, determinano gli effetti di cui all'art. 13, comma 10, e dell'art. 19, comma 14 del DPR n. 465/1997.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del bando di concorso, il segretario nominato dovrà permanere nella Sezione regionale dell'Albo di prima assegnazione per un biennio a decorrere dalla prima nomina quale titolare”.

Il Viceprefetto Vicario

Adorno